



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

VII^A AREA S.U.A.P. & Marketing del Territorio

Ordinanza n. **61** del **26 LUG, 2016**

Il Responsabile della 7^A Area "Marketing e Territorio"

Atteso che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 823, comma 2 e 828, comma 1, codice civile, l'Amministrazione comunale può e deve adottare, nell'esercizio del potere di autotutela esecutiva, provvedimenti finalizzati alla riacquisizione del possesso del bene, occupato abusivamente da terzi. Richiamata l'ordinanza n. 24 del 06/04/2016 a firma dello scrivente Responsabile della 7^A Area Arch. Pasquale D'Alò con la quale veniva dichiarata la risoluzione del contratto di concessione stipulato in data 06/08/2012 n. 2165 ed ordinata la consegna dei beni oggetto della concessione liberi da persone e/o cose entro dieci giorni dalla notifica e che dopo tale termine, in caso di mancato rilascio, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;

Atteso che detta ordinanza veniva notificata al Sig. Milano Giuliano in data 22/04/2016 e 26/05/2016;

Preso atto che nei termini assegnati il soggetto intimato non ha provveduto al rilascio dell'immobile, né tra l'altro, al pagamento del canone dovuto;

Considerato che il Sig. Milano ha avuto oltre due mesi di tempo per rilasciare i beni oggetto di concessione ed asportare i beni di sua proprietà;

Considerato che la mancata riconsegna dell'immobile è causa di grave danno per l'Ente e per l'intera collettività cui è precluso l'uso di un bene pubblico;

Considerato che il comportamento omissivo tenuto dal Milano ha cagionato un concreto pregiudizio patrimoniale per mancato introito di entrate pubbliche conseguenti alla morosità nel pagamento del canone maturato ed all'impossibilità, nelle more dell'occupazione illecita, di affidare ad altro soggetto la gestione dell'impianto;

Rilevato, altresì, che a causa della persistente inerzia del gestore, l'immobile si trova attualmente in stato di abbandono, con il concreto rischio di danni alle strutture ed impianti;

Richiamata per relationem la motivazione dell'ordinanza di ingiunzione di rilascio n. 24 del 06/04/2016, già nella disponibilità del soggetto intimato;

Dato atto della permanenza dell'occupazione abusiva e del mancato assolvimento degli obblighi di pagamento del canone di concessione;

Ritenuta l'esigenza di salvaguardare, con urgenza ed indifferibilità, il pubblico interesse all'uso da parte della collettività del bene ed alla valorizzazione economica della dotazione immobiliare; Ritenuto, pertanto, di dover provvedere ad ingiungere lo sgombero tempestivo della struttura;

Considerata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- gli artt. 823, comma 2, 826, comma 3 e 828 del codice civile;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il contratto di concessione del 06/08/2012 n. 2165 di Repertorio;
- l'ordinanza di ingiunzione di rilascio n. 24 del 06/04/2016.

Con il presente atto:

DICHIARA

di confermare l'espressa risoluzione e revoca del contratto di concessione stipulato in data 06/08/2012 n. 2165 di repertorio tra l'amministrazione di Castellana Grotte ed il sig. Milano Giuliano.

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa, al signor Milano Giuliano, nato a Taranto il 26/06/1960 residente in Castellana Grotte Marina alla Via David Scott n. 92/2 C.F: MNLGLN60H26L049C, e a chiunque altro dovesse trovarsi nel possesso, di provvedere allo sgombero immediato, al rilascio ed alla riconsegna in favore dell'Amministrazione comunale, in data 17 Agosto 2016 alle ore 10:00 del Bar - ristorante denominato il cigno; i due campi di calcetto e l'area destinata a campo di basket nonché dei locali pertinenziali e delle aree circostanti, oggetto di contratto di concessione del 06/08/2012 n. 2165 di Repertorio, tutti siti nell'ambito della

villa Comunale "A. De Gasperi", liberi da persone e cose, previa redazione del verbale di consegna in contraddittorio tra le parti.

AVVERTE

Il signor Milano Giuliano, nato a Taranto il 26/06/1960 residente in Castellaneta Marina alla Via David Scott n. 92/2 C.F: MNLGLN60H26L049C e a chiunque altro dovesse trovarsi nel possesso, che in caso di diniego, opposizione alla riconsegna o assenza degli occupanti dell'immobile per la data o l'ora sopra indicati, il Comune di Castellaneta provvederà ad immettersi coattivamente nel possesso della struttura mediante l'ausilio della Forza Pubblica alle ore 11:00 dello stesso giorno e le relative operazioni verranno verbalizzate con la presenza di idonei testimoni, con aggravio di tutte le conseguenti spese a carico dell'ingiunto.

AVVERTE

Che per i beni non asportati entro il termine di cui sopra privi di valore economico o in pessimo stato di conservazione o quando può ritenersi che il valore dei beni è inferiore alle spese di custodia e di asporto, saranno ritenuti abbandonati ed in questo caso si procederà allo smaltimento o distruzione o conferendoli ad enti di beneficenza. Per i beni di qualche valore economico non asportati entro il termine di cui sopra e per i quali sarebbe conveniente la vendita il fine di recuperare le spese di custodia e di asporto nonché il recupero del credito vantato dal comune di Castellaneta, sarà nominato un custode il quale provvederà a trasportare i beni in altro luogo e ad avviare quanto necessario per la vendita di beni.

AVVERTE

Che in caso di intralcio all'esecuzione della presente ordinanza verrà data immediata notizia alla competente Procura della Repubblica.

DISPONE

1. La notifica della presente Ordinanza all'interessato;
 2. la Pubblicazione nelle forme di legge;
 3. L'invio della presente ordinanza all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale unitamente al Capo Servizio Patrimonio geom. Michele Di Dio è incaricato dell'esecuzione della predetta ordinanza.
 - 3.A) Responsabile V^ Area Arch. Pantaleo De Finis affinché assicuri la presenza di operai comunali e idonei mezzi nella data e nell'ora stabilita (ore 11,00 del 18.07.2016) in caso di esecuzione forzata.
 4. L'invio alla stazione dei Carabinieri di Castellaneta per eventuali operazioni di ausilio.
- A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990, n. 241 si precisa che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. Sezione di Lecce;

in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

A norma dell'art. 8 della legge 07/08/1990, n. 241, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'arch. Pasquale DALO' D.R. della 7° Area.

Il D.R. V^ Area
(Arch. Pasquale DALO')

Il sottoscritto responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c 1, del T.U. 1810812000, n. 267)
- nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18106/2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio